Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Lunedì, 16 settembre 1935 - Anno XIII** **Numero 216**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso la Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale " si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, *limitatamente a quelle a pagamento,* presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1637.
Istituzione dei Comandi superiori dei Fronti marittimi Est ed Ovest.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1927-VI, n. 2317, convertito nella legge 15 dicembre 1928-VII, n. 2792;
Udito il Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, con sede da determinarsi dal Ministro per la marina, il Comando superiore del Fronte marittimo Ovest e il Comando superiore del Fronte marittimo Est, retti da ammiragli di squadra designati d'armata o da ammiragli di squadra, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I Comandi di Fronte marittimo suddetti sono in tempo di pace organi di studio con eventuali funzioni ispettive, per mandato del Ministro, ed assumono funzione di comando effettivo in tempo di guerra o, quando ordinato dal Ministro, in speciali circostanze politiche ovvero per esercitazioni.

Art. 3.

Nel quadro di competenza di cui all'articolo seguente, sono alle dipendenze del Comando superiore del Fronte marittimo Ovest il Comando in capo dell'Alto Tirreno e il Comando in capo del Basso Tirreno.
Parimenti sono alle dipendenze del Comando superiore del Fronte marittimo Est il Comando in capo del Jonio e Basso Adriatico e il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Art. 4.

È competenza dei Comandi superiori marittimi anzidetti l'organizzazione difensiva dei rispettivi fronti e la coordinazione e l'impiego dei mezzi bellici organicamente assegnati ai Comandi in capo di Dipartimento e Comandi militari marittimi da loro dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1638.
Ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia;
Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana e il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3036, che apporta modificazioni all'ordinamento stesso;
Ritenuta la necessità di modificare l'ordinamento stesso, per porlo in armonia con i nuovi istituti adottati nel Regno e per dare più organica disciplina alla materia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

I Regi decreti 8 giugno 1911, n. 937, e 20 dicembre 1923, n. 3036, sono abrogati; ed è altresì abrogata ogni altra disposizione che contrasti con le norme contenute nel nuovo ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 48. — MANCINI.

Ordinamento giudiziario per la Somalia italiana

TITOLO I.

DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

DELLA GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE.

Art. 1.

La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata:
1° dai residenti;
2° dai commissari regionali,
3° dal giudice della colonia;
4° dalla corte di assise;

5° dal governatore;
6° dalla corte di appello di Roma;
7° dalla corte di cassazione del Regno;

e per i soli sudditi coloniali od assimilati:

8° dai « qadi »;
9° dai tribunali indigeni;
10° dai tribunali regionali.

La giurisdizione militare è regolata da norme apposite.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento sono considerati come assimilati:

a) i cittadini italiani libici ed i sudditi di altra colonia italiana;

b) i sudditi e protetti coloniali di Stati esteri;

c) gli stranieri appartenenti a popolazioni che abbiano tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi somali.

Gli stranieri, in quanto, nelle materie relative allo statuto personale e famigliare ed alle successioni, invochino le norme del diritto musulmano, sono sottoposti alle giurisdizioni stabilite per i sudditi somali.

Art. 3.

Appartiene al residente la cognizione delle controversie civili e commerciali devolute nel Regno alla competenza dei conciliatori, quando in esse siano interessati cittadini italiani e stranieri.

Nelle controversie di competenza dei residenti è obbligatorio il preventivo esperimento di conciliazione ed il verbale di avvenuta conciliazione ha forza di titolo esecutivo.

Contro la sentenza del residente non è ammesso appello se non per ragioni di competenza.

Art. 4.

Appartiene al commissario regionale la cognizione, in prima istanza, delle controversie civili e commerciali, in cui siano interessati cittadini italiani e stranieri, quando il valore non ecceda le lire cinquemila e così anche delle altre controversie demandate al pretore dalle leggi italiane, eccettuate le controversie devolute alla competenza dei residenti.

Il commissario regionale conosce, in secondo grado, degli appelli proposti per incompetenza avverso le sentenze dei residenti.

Il commissario può tenere udienza anche in sede diversa dal capoluogo del commissariato, attenendosi, in tal caso, al disposto dell'articolo seguente.

Art. 5.

Appartiene al giudice della colonia la cognizione:

1° in prima istanza, delle controversie civili e commerciali in cui siano interessati cittadini italiani e stranieri quando il valore di esse ecceda le lire cinquemila;

2° in grado di appello, delle controversie di valore non eccedente le lire cinquemila decise in prima istanza dal commissario regionale.

Il giudice della colonia ha sede in Mogadiscio, ma può tenere udienza, in materia così civile che penale, anche in sede diversa, sempre che lo ritenga opportuno. In tal caso è tenuto a dare previamente pubblico avviso del luogo, giorno ed ora in cui l'udienza sarà tenuta.

Contro le sentenze decise in prima istanza dal giudice della colonia è ammesso appello alla corte di appello di Roma.

Art. 6.

Appartiene al « qadi » la cognizione di tutte le controversie civili e commerciali tra sudditi coloniali od assimilati. Contro le sentenze del « qadi » è ammesso appello al tribunale indigeno.

È fatta salva la facoltà accordata dall'art. 22 della legge 6 luglio 1933, n. 999.

Art. 7.

In ogni capoluogo di regione ha sede un tribunale indigeno, che, in materia civile, è composto da uno dei « qadi » del capoluogo stesso e da altri due « qadi » o notabili, scelti di volta in volta dal commissario, preferibilmente tra quelli di ruolo della regione, escluso il « qadi » che ha pronunciato in prima istanza.

Qualora si tratti di questioni concernenti il diritto consuetudinario il commissario, tenuto conto della natura e dell'importanza della lite, può chiamare a far parte del tribunale indigeno anche due capi stipendiati delle tribù.

Il tribunale è presieduto dal « qadi » più anziano.

Contro le sentenze del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 8.

Appartiene al residente la cognizione di tutte le contravvenzioni da chiunque commesse, per le quali la legge stabilisca la pena non superiore al massimo di un mese, ovvero la pena dell'ammenda, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore al massimo di L. 500.

Contro le sentenze del residente, quando sia consentito, è ammesso appello al commissario regionale.

Art. 9.

Appartiene al commissario regionale la cognizione:

1° dei delitti commessi da cittadini italiani e stranieri devoluti nel Regno alla competenza del pretore dal codice di procedura penale;

2° di tutti i delitti non compresi nell'art. 12 commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali od assimilati;

3° di tutti i delitti che non siano compresi nell'art. 12 e 17 o che non siano devoluti alla competenza del tribunale militare commessi da indigeni militari o militarizzati in effettivo servizio o da indigeni in servizio dell'amministrazione civile ovvero commessi contro di essi da sudditi coloniali od assimilati;

4° dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati di religione non musulmana, ovvero commessi in loro danno da sudditi coloniali od assimilati, salvo sempre il disposto degli articoli 12 e 17;

5° delle contravvenzioni, da chiunque commesse, che non siano di competenza del residente.

Contro le sentenze del commissario, quando sia consentito, è ammesso appello al giudice della colonia.

Il commissario può tenere udienza anche in sede diversa dal capoluogo del commissariato, dandone previamente pubblico avviso.

Nei territori della Migiurtinia e del Nogal il commissario regionale può delegare, di volta in volta, il giudizio al residente competente per territorio.

Art. 10.

Appartiene al giudice della colonia la cognizione dei delitti commessi da cittadini o stranieri, che per il codice di procedura penale sono devoluti, nel Regno, al tribunale.

Contro la sentenza del giudice è ammesso appello alla corte di appello di Roma.

Art. 11.

Appartiene al « qadi » la cognizione dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati, salvo il disposto degli articoli 9, 12 e 17.

Contro le sentenze del « qadi » è ammesso appello al tribunale indigeno, che in materia penale è composto da due capi o notabili scelti dal commissario regionale, che lo presiede. È fatta salva la facoltà di cui al primo capoverso dell'art. 7, qualora si tratti di questioni concernenti il diritto consuetudinario.

Contro le sentenze del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 12.

Appartiene alla corte di assise la cognizione di tutti i delitti da chiunque commessi, che, secondo le leggi del Regno, sono di competenza della corte di assise, salvo le eccezioni stabilite dal presente ordinamento.

Art. 13.

La corte di assise è composta dal giudice della colonia, che la presiede, e da quattro assessori. Gli assessori insieme col presidente giudicano del fatto.

Spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

Art. 14.

Gli assessori sono scelti anno per anno, in numero non minore di dodici, tra cittadini italiani e sudditi coloniali e nominati dal governatore, nelle cui mani prestano giuramento.

La formula del giuramento per gli assessori cittadini italiani è quella stabilita dal codice di procedura penale. Per gli assessori sudditi coloniali è quella del loro rito religioso.

Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna causa di corte di assise sono, almeno tre giorni prima dell'udienza, estratti a sorte, in numero di sei, dal presidente della corte stessa. I primi quattro assessori estratti sono effettivi, gli altri due sono supplenti.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha facoltà di assistere all'estrazione a sorte degli assessori. A tal fine il presidente della corte di assise è tenuto ad avvertirlo, a mezzo della cancelleria, del giorno e dell'ora in cui la medesima sarà eseguita.

Nelle cause in cui uno degli imputati e degli offesi dal reato sia cittadino italiano o straniero, siedono come assessori cittadini italiani; nelle cause in cui tutti gli imputati e gli offesi dal reato siano sudditi coloniali od assimilati, siedono come assessori due cittadini italiani e due sudditi coloniali della stessa religione dell'imputato od, in difetto, quattro cittadini italiani.

Gli assessori, per il servizio prestato, hanno diritto, oltre al puro rimborso delle spese di viaggio, ove non risiedono sul luogo ove si tiene l'udienza, ad una indennità giornaliera di L. 30 per ogni udienza alla quale intervengano, escluso ogni altro compenso.

Tale indennità è ridotta a L. 15 per i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Essa può essere variata, caso per caso e per circostanze speciali, con decreto del Governatore.

L'indennità stessa è soggetta alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Contro le sentenze della corte di assise è ammesso ricorso alla corte di cassazione del Regno.

In caso di accoglimento del ricorso la causa è rinviata ad una corte di assise di altra colonia o del Regno.

Art. 16.

Il governatore può sempre procedere d'ufficio alla revisione delle sentenze dei « qadi », dei tribunali indigeni e così anche dei residenti e dei commissari in materia di contravvenzioni.

CAPO II.

DEL TRIBUNALE REGIONALE.

Art. 17.

In ciascuna regione è istituito un tribunale regionale, al quale è devoluta la cognizione dei seguenti reati commessi da sudditi coloniali ed assimilati:

1° i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

2° tutti i fatti non determinati da interesse singolo commessi da una o più persone contro villaggi, tribù, rer, famiglie od individui allo scopo di esercitare arbitrariamente pretesi diritti di pascolo, di abbeverata e di derivazioni di acqua, anche se questi diritti concernano soltanto i turni, oppure per compiere razzie od eseguire vendette collettive;

3° i fatti che a termine del codice penale italiano costituiscono delitti di omicidio o di lesione personale, che risultino imposti o tollerati da consuetudini indigene e non rientrino nella competenza del « qadi »;

4° il plagio, la tratta od il commercio di schiavi ed ogni altro fatto relativo alla schiavitù;

5° il contrabbando di armi e munizioni;

6° gli atti di violenza o di offesa contro reparti di truppa;

7° le violenze contro corrieri, carovane ed ogni altro mezzo di trasporto in servizio del governo;

8° i reati commessi da capi indigeni od in loro danno a causa o nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

9° la diffusione delle notizie false od allarmanti che possano compromettere la sicurezza pubblica;

10° il rifiuto e la grave negligenza nell'adempimento di servizi legalmente prescritti dalla pubblica autorità;

11° il rifiuto di obbedire alle requisizioni ed alle richieste di prestazione di opere individuali, in caso di infortuni, incendio, delitto o clamore pubblico;

Art. 18.

Il tribunale regionale è costituito dal commissario regionale, che lo presiede, e da due assessori nominati annualmente dal governatore su proposta del giudice della colonia.

Il tribunale ha sede nel capoluogo della regione, ma potrà anche, qualora occorra, riunirsi, per ordine del presidente, nella località dove il fatto sia avvenuto.

Il presidente può, quando lo creda utile, aggiungere al collegio un notabile indigeno con voto consultivo di cui sarà fatta menzione.

Agli assessori e al consulente spetta il rimborso di spese e l'indennità di cui all'art. 14.

Art. 19.

Il residente del luogo, ove è avvenuto il fatto, dopo aver proceduto agli atti preliminari, li trasmette senza indugio al rappresentante del Pubblico Ministero delle Colonie. Questi ordina il rinvio al tribunale regionale qualora ne riconosca la competenza.

Art. 20.

Il tribunale regionale, nell'applicazione della pena, ferma sempre la facoltà prevista dall'art. 36 della legge 6 luglio 1933, n. 999 modificata con legge 25 gennaio 1934, numero 146 può, nei casi in cui fossero stabilite cumulativa-

mente, applicare anche alternativamente le pene restrittive della libertà personale o quelle pecuniarie.

Potranno essere inoltre applicate, insieme con le pene anzidette o disgiuntamente, l'internamento, la confisca dei beni e la contribuzione collettiva.

Il tribunale regionale, qualora non sia stabilita altra pena, potrà, per i fatti contemplati nel precedente articolo 17, infliggere la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 21.

La pena dell'internamento consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ai cinque anni in una località designata nella sentenza. Se il condannato trasgredisce all'obbligo suddetto, la pena dell'internamento può essere convertita, con decreto del commissario della regione nella quale viene scontata la pena, in quella dell'arresto per il tempo che rimanga al compimento di essa, ma in ogni caso non oltre i tre anni.

Art. 22.

La confisca dei beni può essere totale o parziale e non pregiudica i diritti che i terzi possano vantare sui beni confiscati. In tal caso può riservarsi in favore di coloro che hanno diritto agli alimenti a carico del condannato una parte dei beni sufficiente per la somministrazione degli alimenti medesimi.

Art. 23.

Il tribunale regionale può, inoltre, imporre, con la sentenza, ai villaggi, nel territorio dei quali i fatti sono avvenuti ed alle collettività cui appartengono gli autori del reato, una contribuzione speciale, non superiore nel massimo, ad una somma commisurata in ragione di lire due per ogni membro della collettività o villaggio.

La ripartizione della contribuzione è fatta d'accordo tra gli interessati in un termine fissato dall'autorità amministrativa, dopo che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Scaduto il termine infruttuosamente, essa è fatta d'ufficio dall'autorità stessa.

Art. 24.

La contribuzione prevista dall'articolo precedente deve essere fissata in una somma di denaro, ma può ordinarsi, in sostituzione di essa, la consegna di un determinato numero di capi di bestiame o di un determinato quantitativo di prodotti del suolo.

Art. 25.

Le sentenze a carico di collettività sono notificate sempre alle persone dei loro capi o notabili, che il tribunale deve all'uopo accertare e designare nelle sentenze stesse.

Art. 26.

Le sentenze pronunciate dai tribunali regionali possono essere impugnate con ricorso per revisione al governatore.

Il governatore può procedere anche d'ufficio alla revisione, ordinando, qualora lo creda, che l'esecuzione della sentenza rimanga sospesa.

Art. 27.

Il ricorso per revisione dev'essere proposto nel termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza o dalla lettura di essa, se l'imputato fu presente.

La dichiarazione di ricorso può farsi anche per lettera diretta al commissario della regione in cui fu pronunziata la sentenza e può essere altresì presentata a qualunque ufficio della colonia. Il capo dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione ne darà immediata notizia al presidente del tribunale regionale.

Art. 28.

Nel termine di giorni venticinque dalla pronunzia della sentenza il presidente del tribunale regionale trasmetterà contemporaneamente copia di essa, con annotazione se sia o non intervenuto ricorso, al giudice della colonia ed al governatore.

Art. 29.

Il governatore, nel procedere di ufficio o su istanza delle parti alla revisione delle sentenze del tribunale regionale, può chiedere previamente il parere del giudice della colonia.

Il parere deve essere sempre chiesto quando la condanna pronunziata superi i tre anni di pena restrittiva della libertà personale o di internamento od ecceda una pena pecuniaria di lire mille od una contribuzione collettiva di lire tremila.

Art. 30.

Nel giudizio di revisione non potrà procedersi ad aggravamento di pena.

Art. 31.

Il governatore, senza pregiudizio delle altre facoltà attribuitegli dalla legge organica, può, con decreto motivato, anche dopo la sentenza di revisione:

1° interrompere, ridurre o condonare l'internamento, le contribuzioni collettive e la confisca dei beni;

2° ordinare che l'internamento abbia luogo in località della colonia diversa da quella designata nella sentenza;

3° ordinare, in caso eccezionale, che l'internamento stesso sia scontato in altra colonia, richiedendo al Governo di questa l'assenso e l'indicazione del luogo d'internamento e dandone in ogni caso preventiva comunicazione al Ministro delle colonie;

4° concedere, anche d'ufficio, la liberazione condizionale al condannato a pena restrittiva della libertà personale, il quale abbia scontato almeno metà della pena ed abbia tenuto tale condotta da far presumere del suo ravvedimento. Nel provvedimento relativo verrà stabilità la consegna dell'individuo alla cabila, sotto garanzia del capo e la revoca del beneficio nel caso che commetta altro reato.

CAPO III.

Dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Art. 32.

L'ufficio del Pubblico Ministero ha sede in Mogadiscio presso l'ufficio del giudice della colonia.

Il rappresentante del Pubblico Ministero interviene a tutte le udienze della corte di assise e del giudice della colonia in materia penale e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 33.

L'esercizio dell'azione penale spetta al rappresentante del Pubblico Ministero.

Nei riguardi dei sudditi coloniali ed assimilati l'azione penale è esercitata anche dai commissari regionali, dai residenti e dai « qadi » per i reati compresi nei limiti della competenza loro rispettivamente assegnata dal presente ordinamento.

Art. 34.

Il rappresentante del Pubblico Ministero esercita anche le funzioni di giudice istruttore per tutti i reati di competenza del giudice della colonia e della corte di assise e può delegare i commissari regionali ed i residenti per gli atti d'istruttoria da compiere fuori della propria sede.

L'istruzione dei reati commessi da cittadini o stranieri, ovvero commessi in loro danno è compiuta dal rappresentante del Pubblico Ministero, che può delegare i commissari regionali ed i residenti od, in loro assenza, altri funzionari coloniali.

Il rappresentante del Pubblico Ministero può avocare a sè la istruzione di qualsiasi procedimento.

Art. 35.

Il rappresentante del Pubblico Ministero è capo della polizia giudiziaria ed ha la vigilanza sugli stabilimenti penali.

In materia di pubblicazioni di matrimonio sono demandate al rappresentante del Pubblico Ministero anche le attribuzioni che la legge affida nel Regno al procuratore generale presso la corte di appello.

Art. 36.

La polizia giudiziaria è affidata:

1° ai commissari regionali, ai residenti ed ai vice residenti;

2° all'arma dei Reali carabinieri;

3° ai graduati e militari indigeni della compagnia dei Reali carabinieri della Somalia Italiana;

4° ai « gogle ».

CAPO IV.

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

Art. 37.

Il giudice della colonia ed il rappresentante del Pubblico Ministero sono scelti tra i magistrati del Regno di grado sesto.

A tali nomine si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 38.

Un vice giudice coadiuva il giudice della colonia nell'adempimento delle sue funzioni.

Egli è scelto tra i magistrati del Regno di grado non inferiore all'ottavo. In caso di bisogno, su proposta del giudice della colonia, il governatore può, con suo decreto, nominare un secondo vice giudice, scegliendolo tra i funzionari del ruolo direttivo coloniale laureati in giurisprudenza.

Art. 39.

Le funzioni di cancelliere presso il giudice della colonia e di segretario del Pubblico Ministero sono affidate a due funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno. Essi sono nominati con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il cancelliere esercita le sue funzioni anche presso la corte di assise; ed il segretario quelle di cancelliere dell'ufficio di istruzione.

In caso di mancanza, impedimento o licenza, i detti funzionari si suppliscono vicendevolmente.

Quando i bisogni del servizio lo richiedano il governatore, sulla proposta del giudice della colonia, può destinare a prestare servizio presso l'ufficio del giudice o del rappresentante del Pubblico Ministero, con funzioni di cancelliere o di segretario, anche un impiegato del ruolo coloniale dei gruppi *B* e *C*.

Qualora concorrano speciali ragioni di urgenza le funzioni di cancelliere o di segretario possono essere affidate ad altra persona, da designare caso per caso dal magistrato, innanzi al quale essa presta giuramento prima di assumerne le funzioni.

Art. 40.

Il giudice della colonia ed il rappresentante del Pubblico Ministero prestano giuramento dinanzi al governatore. I vice giudici, il cancelliere ed il segretario prestano giuramento dinanzi al giudice della colonia.

Art. 41.

I magistrati ed i funzionari degli uffici giudiziari conservano il grado e godono delle guarentigie secondo l'ordinamento giudiziario del Regno.

Essi assumono l'impegno di prestar servizio in colonia per un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di promozione possono rimanere in colonia fino alla scadenza del triennio.

Le licenze per il personale giudiziario sono regolate dalle disposizioni vigenti in colonia per il personale delle altre amministrazioni dello Stato che vi presta servizio.

Art. 42.

Nonostante il disposto dell'articolo precedente, i magistrati possono in qualsiasi tempo, per gravi motivi, essere richiamati in patria su proposta del Ministro per le colonie di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 43.

Le norme di disciplina vigenti nel Regno sono applicabili ai magistrati ed ai funzionari giudiziari destinati in colonia.

Il personale di cancelleria e di segreteria dipende dal magistrato presso il quale presta servizio.

Art. 44.

Tutte le proposte riguardanti la disciplina del personale giudiziario sono inviate al governatore, il quale le trasmette al Ministro di grazia e giustizia per il tramite di quello per le colonie.

Art. 45.

Per i fatti avvenuti in colonia che, a norma del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786 sull'ordinamento giudiziario del Regno, diano luogo a procedimenti disciplinari, funziona, per i magistrati di grado inferiore al quinto, il consiglio disciplinare costituito presso la corte di appello del distretto di Roma.

Art. 46.

Le informazioni richieste dalle norme vigenti nel Regno per lo scrutinio dei magistrati sono fornite dal ministero delle colonie in base ai rapporti del governatore.

Art. 47.

La commissione di vigilanza competente per gli scrutini dei funzionari di cancelleria e di segreteria è quella istituita presso la corte di appello del distretto di Roma.

Art. 48.

Le attribuzioni di ufficiale giudiziario presso il giudice della colonia, la corte di assise ed il rappresentante del Pubblico Ministero sono esercitate da un sottufficiale dell'Arma dei Reali carabinieri, oppure da un impiegato d'ordine, nominato dal governatore, su proposta del giudice della colonia.

L'ufficiale giudiziario presta giuramento dinanzi al giudice della colonia, e da esso dipende per la disciplina.

Art. 49.

All'ufficio del giudice della colonia ed a quello del rappresentante del Pubblico Ministero sono addetti uno o più interpreti.

L'interprete può essere chiamato a prestare la sua opera anche in camera di consiglio.

All'atto della sua immissione in servizio l'interprete presta giuramento dinanzi al capo dell'ufficio da cui dipende, secondo la formula dell'art. 329 del codice di procedura penale.

Agli interpreti che non fruiscano per altro titolo, di assegno a carico dello Stato, spetterà una indennità di L. 30 lorde per ogni giornata di prestazione.

Art. 50.

Presso ogni altra autorità giudiziaria prevista dal presente ordinamento le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di interprete sono esercitate da persone incaricate dall'autorità che presiede al giudizio.

Possono all'uopo essere adibiti anche indigeni in servizio dell'amministrazione, che abbiano la capacità richiesta. Le funzioni sovraindicate possono, in caso di necessità, essere cumulate anche nella stessa persona.

Anche agli incaricati di cui sopra che non fruiscano per altro titolo di assegno a carico dello Stato, spetterà una indennità di L. 30 lorde per ogni giornata di prestazione.

Art. 51.

Agli impiegati e sottufficiali che disimpegnano le funzioni di ufficiale giudiziario è corrisposta una indennità mensile di L. 120, oltre le indennità di trasferta previste in tariffa e i diritti che saranno fissati nella tariffa stessa.

Alle persone delegate di volta in volta, spettano solamente i diritti e le trasferte che saranno fissati nella tariffa.

Tali indennità e diritti sono soggetti alle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 52.

I « qadi » sono nominati dal governatore fra i sudditi coloniali che dimostrino di avere conoscenza del diritto musulmano vigente in colonia e delle norme dell'ordinamento giudiziario nella parte che li concerne.

A tal fine gli aspiranti « qadi » devono essere sottoposti ad una prova di esami avanti una commissione costituita dal giudice della colonia, che la presiede, da un funzionario designato dal governatore e dal « qadi » più elevato in grado della colonia.

Conseguita la nomina essi prestano giuramento avanti il commissario regionale della regione, nella quale sono destinati ad esercitare le loro funzioni.

CAPO V.

Delle sostituzioni e delle ricusazioni delle autorità giudiziarie della colonia.

Art. 53.

In caso di mancanza, assenza o di impedimento del giudice della colonia lo sostituisce uno dei vice giudici.

In caso di mancanza, assenza od impedimento del rappresentante del Pubblico Ministero è chiamato a sostituirlo, con decreto del governatore, uno dei vice giudici e, in mancanza, l'avvocato militare, ed, in mancanza di quest'ultimo, un funzionario del ruolo direttivo coloniale laureato in giurisprudenza.

Art. 54.

Qualora i bisogni del servizio lo richieggano il governatore, sentito il giudice della colonia, può nominare, in ciascuna regione, un funzionario laureato in giurisprudenza perchè sostituisca il commissario regionale nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie.

Art. 55.

In caso di assenza od impedimento del residente è, con decreto del governatore, chiamato a sostituirlo il residente viciniore, od altro funzionario.

Art. 56.

Alle eventuali temporanee sostituzioni dei « qadi » e dei membri dei tribunali indigeni provvedono d'ufficio i residenti ed i commissari regionali.

Art. 57.

In caso di assenza od impedimento, i funzionari addetti agli uffici giudiziari si suppliscono vicendevolmente per disposizione del giudice della colonia, sentito il rappresentante del Pubblico Ministero.

Art. 58.

Il giudice della colonia può astenersi, ma non può essere ricusato. Egli provvede sulle ricusazioni ed astensioni degli altri organi giurisdizionali ordinari.

TITOLO II.

Delle leggi vigenti in colonia e della loro applicazione.

Art. 59.

Le cause, tanto in materia civile che penale, in cui siano interessati cittadini e stranieri sono giudicate in conformità alle leggi italiane, in quanto le condizioni locali lo consentano.

Le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali od assimilati, sono giudicate secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento.

Nei casi di conflitto di leggi prevale la legge italiana, salvo che la natura del rapporto giuridico implichi l'applicazione di una legge diversa.

Il governatore, con decreti motivati, può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderlo compatibile con i principi fondamentali delle leggi italiane.

Le parti possono in qualunque modo provare l'esistenza delle consuetudini, delle quali chiedono l'applicazione, ed il giudice può, anche d'ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertarne l'esistenza.

Art. 60.

Nei rapporti tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali l'applicazione del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale è obbligatoria solo quando il cittadino ne abbia convenuto l'osservanza od abbia conchiuso un rapporto giuridico che sia proprio del diritto degli indigeni, secondo le forme del diritto medesimo. In questo caso le parti possono con ogni mezzo provare di aver convenuto l'osservanza del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale.

Art. 61.

I rapporti giuridici tra i sudditi coloniali della Somalia si presumono conchiusi secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, salvo la prova del contrario con ogni mezzo.

Art. 62.

È data facoltà al giudice di negare o ridurre l'efficacia dei patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

Art. 63.

Negli atti e contratti stipulati tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati il pubblico ufficiale rogante deve indicare la legge che le parti intendono seguire.

Art. 64.

Nei reati commessi da sudditi coloniali ed assimilati il giudice, valutando le circostanze che aggravano ovvero attenuano od escludono la responsabilità, secondo la legge penale italiana, deve tener conto, per quanto è possibile, delle circostanze che, secondo le consuetudini e le tradizioni locali, sono considerate attenuanti o discriminanti.

Art. 65.

Agli effetti della legge penale sono considerati come pubblici ufficiali anche:

a) i militari indigeni in servizio di sentinella, d'ordine e di pubblica sicurezza;

e rispetto ai sudditi coloniali ed assimilati:

b) i capi indigeni stipendiati;

c) i sudditi coloniali ed assimilati che esercitano funzioni giudiziarie e di polizia.

TITOLO III.

DELLE CONTROVERSIE TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I PRIVATI E DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.

Art. 66.

Tutte le controversie nelle quali si faccia questione di un diritto in materia civile, commerciale od amministrativa, tra la pubblica amministrazione ed i privati, cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, secondo le norme di competenza per valore e territorio stabilite dal presente ordinamento.

Art. 67.

Quando la contestazione concerne un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non può essere revocato o modificato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative.

Art. 68.

La pubblica amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un funzionario del ruolo coloniale, laureato in giurisprudenza ed all'uopo delegato dal governatore, oppure da un avvocato o procuratore.

Art. 69.

Il termine per ricorrere al Ministro per le colonie contro i provvedimenti del governatore, a norma dell'art. 38 della legge organica, è di giorni centoventi da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

Il termine per ricorrere al governatore contro i provvedimenti di altra autorità amministrativa della colonia è di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

La presentazione del ricorso può essere fatta in ogni caso all'autorità politico-amministrativa più vicina al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 70.

Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili ed amministrativi, e le copie ed i certificati di formalità ipotecarie che occorrano alla pubblica amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui sia definita od, in qualunque modo, abbandonata la lite, si procede al recupero delle tasse e dei diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunciata o della parte posta a suo carico nella transazione che mise fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dagli uffici presso i quali seguì l'annotazione a debito, con l'osservanza delle forme stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 71.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziaria in qualsiasi forma se non sia corredata dalla quietanza di pagamento della imposta o tassa delle sopratasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Art. 72.

Le controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù e villaggi indigeni circa i diritti di pascolo e di abbeverata, i confini territoriali fra tribù o villaggi, le limitazioni che il preminente dominio della tribù o del villaggio impone alla proprietà individuale del singolo indigeno (rapporto di arifato, ecc.) sono decise dal governatore, o da funzionari da lui delegati, secondo il diritto consuetudinario locale, tenuto presente l'ordinamento politico-amministrativo della colonia.

Contro le decisioni emanate in questa materia dal governatore non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

TITOLO IV.

ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI.

CAPO I.

NORME RELATIVE AL GIUDIZIO CIVILE.

Art. 73.

Le parti possono convenire con atto scritto che la cognizione di una determinata controversia civile e commerciale di competenza del commissario regionale sia portata direttamente al giudice della colonia, omettendo il giudizio di prima istanza.

In mancanza dell'atto scritto, l'attore può citare il convenuto direttamente avanti il giudice della colonia dichiarando formalmente che intende rinunziare al giudizio di prima istanza.

Se il convenuto non comparisca, o comparendo dichiari prima di ogni altra istanza o difesa di non accettare tale deroga, la causa è rimessa alla cognizione del giudice di primo grado.

Se più sono i convenuti, basta che uno solo di essi non comparisca o proponga l'eccezione.

Art. 74.

Avanti le autorità giudiziarie della colonia, chiamate ad amministrare giustizia per i cittadini italiani o stranieri, si osservano le norme stabilite per il procedimento avanti il pretore del Regno, con le modificazioni stabilite dal presente ordinamento e gli adattamenti resi necessari dalle condizioni locali.

Le autorità stesse sono sempre tenute a far menzione, nel verbale di causa, dell'avvenuto esperimento di conciliazione.

Art. 75.

Non sono ammesse nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Il giudice dà i provvedimenti ritenuti idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale e stabilisce inoltre, quando occorra, il termine entro il quale la parte, che vi ha dato causa, debba eseguire i detti provvedimenti.

Art. 76.

Avanti le autorità giudiziarie della colonia le parti possono comparire anche senza citazione, personalmente od a mezzo di mandatari.

Il giudice però, se lo crede necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un difensore. In tal caso le assegna un termine per provvedere alla difesa.

Art. 77.

Il termine per comparire avanti le autorità giudiziarie della colonia per le persone residenti in Italia od in altro Stato d'Europa è di giorni novanta, salvo all'autorità competente di abbreviarlo di non oltre un terzo.

Il termine per comparire da località interne della colonia e da altre regioni dell'Africa è fissato volta per volta dal giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto.

Art. 78.

Le ordinanze e le sentenze per disporre atti d'istruzione e per risolvere contestazioni incidentali sono notificate solo quando il giudice lo riconosca necessario e possono essere impugnate solo con la sentenza definitiva.

La notificazione ha luogo a cura del cancelliere nei tre giorni successivi alla pronuncia e deve contenere la semplice notizia del dispositivo dell'ordinanza e della sentenza.

Art. 79.

La parte che propone la prova testimoniale deve nella domanda stessa indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova.

La parte che intende valersi della prova contraria deve indicare i nomi dei testimoni non più tardi del giorno stabilito per l'esame dei testimoni di prova e sempre prima che questa abbia inizio.

Le suddette disposizioni si osservano a pena di nullità.

È ammessa la perizia preventiva intorno a fatti che potranno essere oggetti di esame in una causa istituita o da istituirsi.

Può essere domandata nei casi urgenti l'ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi.

Art. 80.

Le deposizioni delle parti e dei testimoni debbono essere raccolte all'udienza.

Quando il giudice dalle deposizioni dei testimoni uditi ritenga provati a sufficienza i fatti della causa o parte di essi può dichiarare terminato l'esame o limitarlo ai fatti non ancora accertati.

Il giuramento delle parti e dei testimoni musulmani è prestato secondo le forme tradizionali della loro religione.

Art. 81.

La lettura della sentenza in pubblica udienza costituisce notificazione se tutte le parti si trovino personalmente, od a mezzo di patrocinatori, presenti alla pubblicazione.

Negli altri casi la notificazione vien fatta a norma del codice di procedura civile.

Art. 82.

L'appello avverso le sentenze del commissario regionale al giudice della colonia si propone nel termine di giorni quindici mediante verbale ricevuto dal cancelliere.

Il cancelliere, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di appello, provvede alla notifica di copia di esso all'altra parte, facendo risultare sull'originale verbale la relazione di notifica, e nei cinque giorni successivi trasmette copia della sentenza impugnata ed il verbale di appello alla cancelleria del giudice della colonia.

Il giudice della colonia convoca le parti ad udienza fissa con decreto che viene notificato a cura della cancelleria.

Art. 83.

L'appello avverso le sentenze del giudice della colonia alla corte di appello di Roma si propone nel termine di quindici giorni, mediante verbale ricevuto dalla cancelleria del giudice medesimo. L'atto di appello è, a cura della cancelleria, notificato entro cinque giorni all'altra parte facendone risultare sull'originale verbale la relazione di notifica.

Nel termine di novanta giorni dalla dichiarazione di appello l'appellante deve, sotto pena di decadenza, iniziare gli atti secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 84.

Il ricorso alla corte di cassazione del regno si propone nel termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.

Trattandosi di sentenza pronunziata in contraddittorio e non notificata non è più ammesso il ricorso, quando sia trascorso dalla data della sua pubblicazione un termine uguale a quello stabilito per la perenzione del giudizio nel quale fu pronunziata.

Art. 85.

Le spese del giudizio e gli onorari debbono essere liquidati nella sentenza. Le parti ed i loro patrocinatori debbono all'uopo unire al fascicolo degli atti la relativa nota.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti per i quali si chiede l'ordine di pagamento il giudice, sentito il debitore, determina in fine della nota presentata la somma dovuta e ne ordina il pagamento entro il termine all'uopo fissato.

Tale provvedimento non è soggetto ad opposizione ed ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

CAPO II.

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE.

Art. 86.

Agli effetti dell'art. 1° del R. decreto 24 luglio 1922, numero 1036 possono essere ritenuti liquidi ed esigibili anche i crediti su prova scritta valida secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale.

Art. 87.

Il ricorso di cui all'art. 2 del Regio decreto precitato è proposto al residente, al commissario regionale od al giudice della colonia, che, a norma del presente ordinamento, sa-

rebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a conoscere dell'azione di pagamento, osservata la regola di cui all'art. 98 del codice di procedura civile.

Art. 88.

L'ordine di pagamento di cui all'art. 4 del Regio decreto precitato è notificato d'ufficio, entro otto giorni dalla data, al debitore od ai debitori nella forma stabilita per l'atto di citazione dal codice di procedura civile.

La notificazione dà diritto al debitore di prendere visione dei documenti depositati insieme con l'istanza.

Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 89.

L'opposizione di cui all'art. 8 del Regio decreto precitato può essere proposta anche verbalmente, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria dell'autorità che ha emesso il decreto impugnato, ed è valida anche se non sia accompagnata dai motivi.

In tal caso, la cancelleria provvede alla notifica alle parti interessate della data della udienza stabilita dal giudice.

CAPO III.

Norme relative all'istruttoria ed al giudizio penale.

Art. 90.

Le deposizioni dei testimoni in sede d'istruttoria debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento.

Il giuramento dei testimoni sudditi coloniali od assimilati può, qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga necessario, esser prestato secondo le forme tradizionali della loro religione.

Art. 91.

Compiuta l'istruttoria, qualora il rappresentante del Pubblico Ministero ritenga che il procedimento debba chiudersi in sede istruttoria, ne fa richiesta al giudice, il quale, prima di provvedere, ha facoltà di chiedere al rappresentante stesso determinati atti istruttori.

Se il rappresentante del Pubblico Ministero ritenga, invece, che l'imputato debba essere rinviato al dibattimento, chiede con sua requisitoria che il giudice od il presidente della corte di assise fissi la relativa udienza. Il giudice, sia in questo caso, sia quando non accolga la richiesta di chiusura dell'istruttoria, fissa d'udienza per il dibattimento e dispone la citazione dell'imputato, dell'offeso dal reato, dei testimoni e dei periti.

Art. 92.

Per la fissazione del termine per comparire da località interne della colonia vale, anche in materia penale, quanto stabilito nell'ultima parte dell'art. 77 del presente ordinamento.

Art. 93.

Le forme di procedura, per quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio del giudice che le presiede. Egli ha poteri discrezionali e può assumere come testimone qualsiasi persona, anche se presente alla udienza.

Art. 94.

In tutti i giudizi penali la difesa dell'imputato è facoltativa, ma il giudice può, qualora lo ritenga necessario, nominargli un difensore di ufficio.

Art. 95.

Nei giudizi a carico di sudditi coloniali od assimilati il giudice subito dopo la pronunzia della sentenza è tenuto, a mezzo dell'interprete, ad informare verbalmente l'imputato dei mezzi di ricorso e dei termini per avvalersene.

Menzione del compimento di questa formalità deve essere fatta in fine del verbale di dibattimento.

Art. 96.

L'appello avverso le sentenze del residente e del commissario regionale si propone nel termine di otto giorni mediante verbale ricevuto dal cancelliere, ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui la sentenza viene pronunciata. In questo caso se ne fa menzione in fine del verbale di dibattimento.

Il cancelliere, entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di appello, trasmette il fascicolo degli atti processuali e copia della sentenza impugnata all'ufficio del commissario regionale od alla cancelleria del giudice della colonia.

L'appello avverso le sentenze del giudice della colonia si propone nel termine di quindici giorni mediante verbale ricevuto dal cancelliere del giudice stesso.

Il ricorso per cassazione si propone nel termine di quindici giorni mediante verbale ricevuto dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e deve essere accompagnato dal prescritto deposito.

Art. 97.

L'appello avverso le sentenze pronunciate in contumacia può essere proposto, nel termine prescritto, mediante verbale ricevuto nella cancelleria della pretura o del consolato nella cui giurisdizione l'appellante risiede.

Art. 98.

Il residente ed il commissario regionale devono, entro quindici giorni dalla pronuncia, trasmettere al rappresentante del Pubblico Ministero copia di tutte le sentenze da essi pronunciate.

Il rappresentante del Pubblico Ministero può, entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuta copia della sentenza proporre, qualora concesso, appello o ricorso.

CAPO IV.

Del procedimento per decreto.

Art. 99.

Il commissario regionale, qualora nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio, in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni reputate necessarie, ritenga di dovere infliggere una pena detentiva non superiore a tre mesi od una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila, può pronunciare la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. La stessa facoltà è accordata al residente nelle contravvenzioni spettanti alla sua cognizione.

Col decreto di condanna si applica la pena ponendo a carico del condannato le spese del procedimento e si provvede alla confisca o restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale si dichiara altresì, se del caso, la responsabilità della persona civilmente obbligata per l'ammenda. Quando la legge lo consente può disporsi la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato ad istanza privata.

Art. 100.

Il decreto è notificato all'imputato ed, ove occorra, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertenza che, se entro dieci giorni dalla notificazione, non sia proposta opposizione, il decreto diviene esecutivo.

L'opposizione si propone verbalmente o per iscritto nella cancelleria del residente o del commissario regionale o presso la cancelleria che ha provveduto alla sua notifica. Il cancelliere deve in ogni caso redigere processo verbale.

Proposta l'opposizione il residente od il commissario regionale fissa l'udienza per il dibattimento, ordinando la citazione dell'imputato.

Se l'opponente non si presenta, senza che giustifichi un legittimo impedimento, il residente od il commissario regionale pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e revoca i benefici eventualmente concessi. Se l'opponente si presenta, il decreto è revocato ed il residente od il commissario regionale procede al giudizio ordinario.

Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.

Art. 101.

Alla fine d'ogni mese il residente ed il commissario regionale devono inviare al rappresentante del Pubblico Ministero un elenco dei decreti pronunciati, con indicazione del nome del condannato, del reato commesso e della pena inflitta.

Se il decreto è stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il rappresentante del Pubblico Ministero inizia l'azione penale nei modi ordinari, se nel frattempo non sia sopravvenuta una causa estintiva del reato.

Il giudice con la sentenza pronuncia anche la revoca del decreto e degli altri atti di esecuzione del medesimo, ordinando, in caso di proscioglimento, la restituzione delle somme pagate ed, in caso di condanna, la detrazione della pena già scontata o eseguita da quella inflitta con la medesima sentenza.

CAPO V.

NORME PER IL GIUDIZIO AVANTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI INDIGENI.

SEZIONE I.

Norme relative al giudizio civile.

Art. 102.

Nei giudizi avanti i « qadi » ed i tribunali indigeni si seguono rispettivamente le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, salvo le modifiche disposte dal presente ordinamento.

Le domande, le difese e le decisioni sono riportate in apposito registro delle cause.

Art. 103.

Avanti i « qadi » ed i tribunali indigeni non è ammesso l'esercizio del patrocinio legale.

Art. 104.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza il « qadi » ed il presidente del tribunale indigeno informano le parti dei modi e termini di impugnazione. Del compimento di tale formalità deve farsi menzione in fine della sentenza.

Art. 105.

L'appello delle sentenze dei « qadi » si propone nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante dichiarazione fatta al « qadi » od anche nella stessa udienza in cui viene pronunciata la sentenza. Esso sospende l'esecuzione della sentenza, ma il « qadi » che ha giudicato può ordinare il deposito di una cauzione o la nomina di un garante.

Art. 106.

Il ricorso per revisione al governatore avverso le sentenze pronunciate dal tribunale indigeno si propone nel termine di quindici giorni, mediante verbale ricevuto dal commissario regionale del luogo dove ha sede lo stesso tribunale e deve esser accompagnato dal deposito di lire cento.

Il commissario regionale, nei cinque giorni successivi alla ricezione del ricorso, trasmette al governatore copia della sentenza impugnata, gli atti ad essa relativi, la dichiarazione di ricorso ed il deposito eseguito.

Il governatore, sentito il parere del giudice della colonia, convoca le parti ad udienza fissa con suo decreto, che viene notificato a cura del commissario regionale.

SEZIONE II.

Norme relative al giudizio penale.

Art. 107.

Nei giudizi avanti i « qadi » si osservano le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, salvo le modifiche disposte dal presente ordinamento.

Art. 108.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, i commissari regionali, i residenti, i presidenti dei tribunali indigeni ed i « qadi » debbono, anche in materia penale, attenersi al disposto dell'art. 104 del presente ordinamento.

Art. 109.

L'appello dalle sentenze dei « qadi » si propone nei modi e termini stabiliti dall'art. 105 del presente ordinamento, ferma sempre la facoltà concessa al « qadi » dall'articolo stesso.

Art. 110.

I commissari regionali, i residenti ed i presidenti dei tribunali indigeni devono, entro quindici giorni, trasmettere al rappresentante del Pubblico Ministero copia delle sentenze da essi pronunciate.

Il rappresentante del Pubblico Ministero, entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuta copia delle sentenze pronunciate dai residenti e dai commissari regionali, può proporre appello anche per telegrafo.

I residenti devono inoltre trasmettere al rappresentante del Pubblico Ministero, entro quindici giorni, copia delle sentenze pronunciate dai « qadi » della loro circoscrizione.

Art. 111.

Avanti i « qadi » ed i tribunali indigeni non è ammesso, neanche in materia penale, l'esercizio del patrocinio legale.

TITOLO V.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DEROGHE ALLE NORME DI GIURISDIZIONE PER I FUNZIONARI CIVILI E MILITARI.

Art. 112.

Ottenuta l'autorizzazione a procedere nei casi previsti dall'articolo 34 della legge 6 luglio 1933, n. 999, il rappresentante del Pubblico Ministero, qualora riconosca che vi sono prove sufficienti a carico dell'imputato, rimette gli atti

direttamente al procuratore generale presso la corte di cassazione del Regno per la designazione dell'autorità giudiziaria del Regno da investire per la chiusura dell'istruttoria ed eventualmente per il giudizio, salvo che il ministro per le colonie od il governatore abbiano chiesto che il giudizio segua in colonia.

Nei procedimenti a carico di funzionari civili e militari per i quali non occorre autorizzazione a procedere, qualora il rappresentante del Pubblico Ministero richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il governatore può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo in Italia.

Sulla richiesta si procede a norma della prima parte.

TITOLO VI.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI ATTRIBUZIONE.

Art. 113.

I conflitti di competenza tra gli organi giurisdizionali ordinari della colonia sono decisi definitivamente dal giudice della colonia. Ove uno degli organi in conflitto sia il giudice stesso o la corte di assise, il regolamento di competenza viene fatto dalla corte di cassazione del Regno.

Art. 114.

È riservato alla corte di cassazione del Regno:

1° decidere sui conflitti di giurisdizione fra gli organi giurisdizionali ordinari e speciali e l'autorità militare, quando si tratti di delitti in cui siano interessati militari di truppa o graduati cittadini italiani, ed in ogni caso, quando il delitto stesso da portare a giudizio sia di competenza della corte di assise.

2° regolare la competenza ed i conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità amministrativa.

TITOLO VII.

ESECUZIONE PENALE.
MISURE DI SICUREZZA E CASELLARIO GIUDIZIALE.

Art. 115.

Il rappresentante del Pubblico Ministero provvede d'ufficio all'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dal giudice della colonia e dalla corte di assise.

I commissari regionali ed i residenti provvedono direttamente all'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi nei procedimenti di loro competenza.

I residenti provvedono all'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dai « qadi ».

Art. 116.

Quando deve eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di morte, il rappresentante del Pubblico Ministero comunica d'urgenza la sentenza, appena divenuta irrevocabile, al ministro per le colonie per il tramite del governatore.

Pervenute le disposizioni del Ministro si procede all'esecuzione, osservando le disposizioni di cui all'art. 580 del codice di procedura penale.

Art. 117.

I cittadini italiani e stranieri, nel caso in cui siano condannati ad una pena detentiva superiore ai sei mesi, debbono essere tradotti in Italia per scontarvi la pena stessa, previ accordi col ministero di grazia e giustizia. Possono inoltre esservi tradotti, per disposizioni del governatore, anche quelli condannati a pena detentiva inferiore ai sei mesi.

Art. 118.

Le condanne a pena pecuniaria irrecuperabile, nel caso di insolvibilità del condannato, sono scontate con giornate di lavoro per conto dell'amministrazione, in ragione di cinque lire al giorno, se inflitte a sudditi coloniali od assimilati, e di lire trenta, se inflitte a cittadini italiani o stranieri.

Art. 119.

Le funzioni di giudice di sorveglianza previste dagli articoli 585 e 634 del codice di procedura penale sono esercitate dai residenti e dai commissari regionali.

Art. 120.

Il ricorso presentato, a termini dell'art. 640 del codice di procedura penale, contro il decreto pronunciato dal residente o dal commissario regionale come giudici di sorveglianza è deciso, rispettivamente, dal commissario regionale e dal giudice della colonia.

Contro il decreto pronunciato dal giudice della colonia non è ammesso ricorso.

Art. 121.

Il servizio del casellario giudiziale è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO VIII.

GRAZIA - CONDONO E LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

Art. 122.

Le domande di grazia devono essere presentate al governatore, che le trasmette al Ministro per le colonie, corredate dal suo parere e dell'avviso del rappresentante del Pubblico Ministero.

Art. 123.

Nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 176 del codice penale, la liberazione condizionale è concessa con decreto del governatore, previo parere del rappresentante del Pubblico Ministero, salvo per i condannati dal tribunale regionale la facoltà concessa al governatore dall'art. 31 del presente ordinamento.

TITOLO IX.

ESTRADIZIONE.

Art. 124.

L'estradizione di un cittadino straniero può essere offerta od accordata dal Ministro per le colonie, sentito il giudice della colonia.

Art. 125.

L'estradizione degli assimilati a sudditi coloniali può essere offerta od accordata dal governatore, previo avviso del giudice della colonia, tenuti presenti i trattati e le convenzioni in materia.

Alla domanda del Governo estero deve essere unito il mandato di cattura o la sentenza in originale od in copia autentica ed il testo della legge penale che si applica al reato.

Art. 126.

Le richieste di estradizione dei sudditi coloniali sono indirizzate dal giudice della colonia al governatore che vi

dà corso direttamente od a mezzo del Ministro per le colonie, a seconda dei trattati vigenti in materia.

Art. 127.

Se l'estradizione sia richiesta da uno Stato presso il quale siano in uso pene e forme di giudizio non compatibili con lo spirito della civiltà italiana, il governatore può negare la estradizione.

TITOLO X.

GIURISDIZIONE VOLONTARIA E PROCEDURA FALLIMENTARE.

Art. 128.

In materia di giurisdizione volontaria, nelle altre materie da trattarsi senza contraddittore e negli altri casi determinati dalla legge nei riguardi dei cittadini italiani e degli stranieri ad essi equiparati sono demandate ai commissari regionali ed al giudice della colonia le attribuzioni spettanti in Italia, rispettivamente, al pretore ed al tribunale. Il giudice della colonia esercita le funzioni di giudice delle tutele per gli orfani di guerra. In materia di adozione sono demandate inoltre al giudice della colonia ed al rappresentante del Pubblico Ministero le attribuzioni che la legge affida nel Regno alla corte di appello ed al procuratore generale presso la corte medesima.

Contro il decreto del commissario regionale può proporsi reclamo al giudice della colonia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Contro il decreto del giudice della colonia può proporsi reclamo, nei casi previsti dalla legge, alla corte di appello di Roma ed al presidente della corte stessa, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Art. 129.

Tutte le attribuzioni in materia di giurisdizione volontaria nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati di religione musulmana sono demandate ai « qadi ».

Art. 130.

Il giudice della colonia è investito della intera procedura di fallimento e di concordato preventivo e conosce di tutte le azioni che ne derivano. Ha facoltà di delegare ai commissari regionali ed ai residenti le attribuzioni demandate dalla legge al giudice delegato.

Sono demandate ai commissari regionali le attribuzioni spettanti nel Regno al pretore in materia di piccoli fallimenti.

TITOLO XI.

SPESE DI GIUSTIZIA.

Art. 131.

I diritti di giustizia, di stato civile e notariato, gli onorari e diritti di avvocato e procuratore, quelli dovuti agli ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai testimoni, periti ed altri, in quanto non disponga il presente ordinamento, saranno stabiliti nelle norme di esecuzione del presente ordinamento, in misura comunque non superiore della metà a quella stabilita nel Regno, e con le riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, numero 561.

TITOLO XII.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE.

Art. 132.

Presso l'ufficio del giudice della colonia ha sede l'ufficio per l'iscrizione delle ipoteche e per la trascrizione degli atti agli effetti del codice civile.

Il cancelliere dirigente la cancelleria presso l'ufficio del giudice della colonia disimpegna, senza cauzione, le funzioni di conservatore delle ipoteche.

TITOLO XIII.

PATROCINIO LEGALE - NOTARIATO E STATO CIVILE.

Art. 133.

Presso l'ufficio del giudice della colonia sono costituiti un albo di avvocati ed un albo di procuratori. Gli albi sono formati alla data d'entrata in vigore del presente ordinamento e saranno riveduti al principio d'ogni anno.

Art. 134.

Le funzioni deferite nel Regno ai Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori ed ai relativi Direttori sono esercitate da una commissione unica composta dal giudice della colonia, che la presiede, dal rappresentante del Pubblico Ministero e da un avvocato o procuratore esercente designato, anno per anno, dal governatore.

Art. 135.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per essere iscritti nell'albo degli avvocati ed in quello dei procuratori nel Regno hanno diritto di essere iscritti, entro i limiti stabiliti dall'articolo seguente, nei rispettivi albi della colonia.

I funzionari del ruolo direttivo coloniale in possesso della laurea in giurisprudenza e con dieci anni di servizio nella amministrazione hanno diritto, cessando dal servizio, di essere iscritti, senza limitazioni di numero, nell'albo dei procuratori, e se con quindici anni di servizio nell'albo degli avvocati, purchè, in ogni caso, conservino la cittadinanza italiana, godano il pieno esercizio dei diritti civili e siano di condotta specchiatissima ed illibata.

Art. 136.

Le iscrizioni nell'albo degli avvocati ed in quello dei procuratori sono limitate ad otto complessivamente.

Art. 137.

Gli avvocati ed i procuratori iscritti nei rispettivi albi possono esercitare la professione dinanzi a tutte le autorità giudiziarie della colonia, salve le limitazioni stabilite dal presente ordinamento.

Art. 138.

Presso l'ufficio del rappresentante del Pubblico Ministero è istituita una commissione per la difesa gratuita dei poveri in materia civile.

La commissione è composta dal rappresentante del Pubblico Ministero, che la presiede, e da due cittadini italiani. Se la parte che chiede il gratuito patrocinio è un suddito coloniale od assimilato, uno dei membri dev'essere suddito coloniale.

I membri della commissione, sono scelti fra quattro cittadini italiani e quattro sudditi coloniali, nominati annualmente dal giudice della colonia e prestano opera gratuita.

Il segretario del rappresentante del Pubblico Ministero disimpegna le funzioni di segretario della commissione.

Art. 139.

L'ammissione al gratuito patrocinio è chiesta con ricorso corredato dei documenti giustificativi della povertà del richiedente, salvo al presidente della commissione di assumere presso gli uffici competenti quelle maggiori informazioni che ritenga all'uopo necessarie.

La domanda può essere proposta anche verbalmente ed, in tal caso, il segretario della commissione ne prende nota in apposito registro.

La commissione decide senza formalità e non ha obbligo di sentire la parte avversa.

Non è ammesso ricorso contro la decisione della commissione, la quale, in base a nuovi elementi, anche d'ufficio, può revocare in ogni tempo i provvedimenti adottati.

Art. 140.

La parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio può richiedere al giudice competente la nomina di un difensore di ufficio fra i patrocinatori esercenti.

Art. 141.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio i patrocinatori legali, il notaio della colonia e gli incaricati di funzioni notarili, i periti e gli interpreti devono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal giudice e stabiliti dalle tariffe vigenti contro la parte condannata alle spese od anche contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, venga a cessare lo stato di povertà o ne sia riconosciuta l'insussistenza.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore dei funzionari giudiziari o di altra amministrazione, nonchè le spese di trasferta per i periti e gli interpreti e quelle necessarie per i testimoni.

Art. 142.

In materia penale il gratuito patrocinio è concesso dal residente, dal commissario regionale, dal giudice della colonia e dal presidente della corte di assise, qualora risulti sufficientemente dimostrato lo stato di povertà del richiedente.

Art. 143.

Il notaio della colonia, con sede in Mogadiscio, è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, in seguito a pubblico concorso tra le persone che abbiano i requisiti di legge.

Il governatore può, con suo decreto, in mancanza, assenza od impedimento del notaio della colonia, affidarne le funzioni al segretario del rappresentante del Pubblico Ministero.

Il notaio della colonia osserva, in quanto le condizioni locali lo consentano, le disposizioni della legge sul notariato.

Il segretario presso il rappresentante del Pubblico Ministero, chiamato ad esercitare in via temporanea o permanente, l'ufficio di notaio, non presta cauzione.

Art. 144.

Nei luoghi distanti dalla sede del notaio della colonia i residenti sono autorizzati a redigere procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati da cittadini italiani e stranieri.

In caso d'urgenza possono pure ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 800 del codice civile. Questi testamenti devono essere rimessi al più presto al notaio della colonia e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove possa fare testamento con le forme ordinarie.

Art. 145.

Il cancelliere che eserciti in via temporanea l'ufficio di notaio ed i residenti che disimpegnino le funzioni previste dall'articolo precedente versano nella tesoreria coloniale i diritti riscossi, dedotti i diritti di scritturazione. L'ammontare di questi ultimi diritti, prelevato un quinto a favore del funzionante notaio, è diviso in parti uguali fra il medesimo ed i funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria, i quali hanno l'obbligo di coadiuvare il primo nei servizi d'ordine dell'ufficio.

I diritti stessi sono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 146.

Nei riguardi dei sudditi coloniali od assimilati di religione musulmana le funzioni di notaio sono disimpegnate dai « qadi ». Essi devono presentare, alla fine di ogni anno, gli originali degli atti compilati al residente della loro circoscrizione e versare inoltre, di volta in volta, i diritti riscossi, dai quali viene dedotta una quota a loro favore che verrà fissata in sede di norme di esecuzione del presente ordinamento.

Anche questi diritti sono soggetti alle riduzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 147.

Presso l'ufficio del rappresentante del Pubblico Ministero ha sede l'archivio notarile. Il segretario è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati.

Ad esso spetta il quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte è ripartita fra lui e gli altri impiegati che lo coadiuvano.

Anche questi diritti sono soggetti alle riduzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 148.

I « qadi » esercitano nei riguardi dei sudditi coloniali ed assimilati le funzioni di ufficiale dello stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge 6 luglio 1933, n. 999.

Art. 149.

Presso l'ufficio del giudice della colonia è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'art. 716 del codice di commercio.

Gli amministratori giudiziari sono nominati con decreto del governatore, sentito il giudice della colonia, fra gli avvocati e procuratori, i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, economiche e commerciali ed i ragionieri.

La domanda d'iscrizione nel ruolo, corredata dei documenti di rito, è diretta al governatore e dev'essere accompagnata dalla quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di cui all'articolo 41 della tariffa allegato A al R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674.

Contro il provvedimento del governatore non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

TITOLO XIV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 150.

Nelle udienze i magistrati, gli avvocati, i procuratori ed i cancellieri vestono la toga.

Art. 151.

Le udienze, escluse quelle dei « qadi » e dei tribunali indigeni, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli assessori, delle parti e dei testimoni non conosca la lingua italiana è prescritto l'intervento dell'interprete.

Art. 152.

I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, tranne quelli in stato di decisione, sono portati, nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'autorità competente a norma dell'ordinamento medesimo.

Le prove però che siano in corso di esecuzione, a norma delle leggi anteriori, continuano ad essere raccolte secondo le leggi stesse.

Art. 153.

Ai magistrati in servizio in Somalia all'andata in vigore del presente ordinamento, che si trovino a godere della indennità speciale per l'incarico delle funzioni di consulenza legale del Governo della Colonia, di cui al titolo II dell'ordinamento giudiziario precedente, approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, gli emolumenti stessi saranno conservati « ad personam » in via affatto transitoria.

Art. 154.

Coloro che sono già ammessi all'esercizio del patrocinio legale nella Somalia Italiana e che, all'entrata in vigore del presente ordinamento, non abbiano i requisiti richiesti per essere iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori, conservano la facoltà di patrocinare dinanzi alle autorità giudiziarie della colonia.

Coloro che non sono in possesso della laurea in giurisprudenza possono, previo favorevole esame dei loro titoli da parte della commissione di cui all'art. 134, continuare a patrocinare solo dinanzi ai residenti ed ai commissari regionali.

Art. 155.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente ordinamento deve farsi ricorso alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Regno per le singole materie, in quanto siano applicabili in colonia.

Art. 156.

Alle norme di esecuzione del presente ordinamento sarà provveduto con apposito regolamento emanato dal Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Art. 157.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente ordinamento o con questo incompatibili.

Art. 158.

Il presente ordinamento andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Somalia Italiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Porto Empedocle.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Porto Empedocle il 27 maggio 1935-XIII a rogito del cav. uff. Alfonso Gaglio fu Luigi, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Porto Empedocle ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla un appezzamento di terreno sito in Porto Empedocle, distinto in catasto all'art. 1385, di complessivi metri quadrati 2426,75;
Vista la deliberazione n. 41 in data 10 agosto 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Porto Empedocle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3233)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato di L. 300.000 disposto a suo favore dal rag. Annibale Garlanda fu Francesco.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto che con testamento olografo in data 5 marzo 1930 il rag. Annibale Garlanda fu Francesco, deceduto in Torino il 26 dicembre 1934-XIII, disponeva un legato di L. 300.000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la deliberazione n. 39 in data 26 luglio 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di L. 300.000 disposto a suo favore dal rag. Annibale Garlanda fu Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Castelfranci, Mirabella Eclano e Paternopoli, in provincia di Avellino, con decreto in data 4 settembre 1935-XIII sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(3242)

Raggruppamento degli uffici tecnici ed amministrativi del Consorzio speciale per la bonifica del «Brancolo» e «Acque Agro Monfalconese» (Trieste).

Con R. decreto 26 luglio 1935, n. 5115, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro n. 23, foglio n. 253, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato disposto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il raggruppamento degli uffici tecnici ed amministrativi del Consorzio speciale per la bonifica del «Brancolo» di S. Canzian d'Isonzo (Trieste) e del Consorzio irriguo «Acque Agro Monfalconese» (Trieste), salva restando la distinta personalità giuridica degli Enti stessi.

(3243)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Treviglio.

Con Regio decreto in data 4 luglio 1935-XIII il Regio istituto tecnico inferiore di Treviglio è intitolato al nome di «Guglielmo Oberdan».

(3237)

Intitolazione della Scuola tecnica commerciale di Intra.

Con Regio decreto in data 4 luglio 1935-XIII la Regia scuola tecnica commerciale di Intra è intitolata al nome di «Franzosini».

(3238)

Intitolazione dell'Istituto tecnico inferiore pareggiato di Bassano del Grappa.

Con Regio decreto in data 4 luglio 1935-XIII l'Istituto tecnico inferiore di Bassano del Grappa è intitolato al nome di «Iacopo Vittorelli».

(3239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195.

Media dei cambi e dei titoli
del 12 settembre 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,275
Inghilterra (Sterlina)	60,62
Francia (Franco)	80,70
Svizzera (Franco)	398,50
Argentina (Peso carta)	3,29
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,23
Cecoslovacchia (Corona)	50,75
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2781
Polonia (Zloty)	231,50
Spagna (Peseta)	167,50
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,275
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,30
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	81,725
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,125
Id. id. 5 % id. 1941	94,125
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	82,675
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	83,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196.

Media dei cambi e dei titoli
del 13 settembre 1935-XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,275
Inghilterra (Sterlina)	60,62
Francia (Franco)	80,70
Svizzera (Franco)	398,50
Argentina (Peso carta)	3,30
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,23
Cecoslovacchia (Corona)	50,75
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2781
Polonia (Zloty)	231,50
Spagna (Peseta)	167,60
Svezia (Corona)	3.0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,45
Id. 3,50 % (1902)	67,375
Id. 3 % lordo	52,175
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	68 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	81,725
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,175
Id. id. 5 % id. 1941	93,70
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	82,20
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	83,675

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.